

**Prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà  
Accesso alla data del 1° aprile 2008**

Verona, 5 marzo 2008

il Gruppo Banco Popolare Soc. Coop.

e

gli Organismi sindacali aziendali delle OO.SS. Dircredito-Fd, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Ulca costituiti presso le Aziende del Gruppo Banco Popolare

**premessi che**

- con l'accordo sottoscritto in data 30.6.2007, le Parti hanno disciplinato le modalità di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del Credito per i dipendenti delle Aziende del Gruppo Banco Popolare;
- con il citato accordo 30.6.2007 le Parti hanno convenuto, in particolare, *"...di esaminare le conseguenze rinvenienti dalle eventuali modifiche legislative"*;
- la legge n°247 del 24.12.2007 ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge n°243 del 23.8.2004 (c.d. legge Maroni) e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva;
- l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dopo aver pubblicato le sue prime istruzioni con il messaggio n°30923/2007, con il successivo messaggio n°2970/2008 ha fornito indicazioni in merito alle conseguenti applicazioni della legge n°247/2007 in riferimento agli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà del settore del Credito. In particolare, l'INPS prevede che per i lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà dopo l'entrata in vigore della legge n°247/2007 – ossia, nei confronti dei dipendenti del Gruppo che accedono al Fondo con la finestra del 31.3.2008 – il diritto alla pensione sia di anzianità, sia di vecchiaia *"...deve essere certificato in funzione della disciplina dettata dalla legge n°247/2007"*;
- in data 13.2.2008 le Parti hanno avviato la prevista fase di confronto sindacale tesa a valutare le necessità di raccordo delle previsioni dell'accordo 30.6.2007 e il mutato quadro normativo di riferimento,

tutto ciò premesso le Parti, ad esito di una articolata e complessa fase di confronto sindacale, hanno convenuto quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Gruppo Banco Popolare

## **2. Disciplina per i lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà con decorrenza 1°.4.2008.**

La modulistica inerente alle domande del Personale che, in forza delle previsioni dell'accordo 30.6.2007 accede al Fondo di solidarietà alla data del 1°.4.2008, verrà predisposta facendo riferimento alle nuove previsioni legali (legge n°247/2007).

Entro il 10.3.2008, le Aziende forniranno al Personale interessato un prospetto riepilogativo, il più chiaro possibile, con la stima di massima degli effetti conseguenti alla applicazione delle nuove previsioni di legge sulla misura del trattamento pensionistico e del conseguente assegno erogato dal Fondo di solidarietà.

In considerazione della particolare finalità riconosciuta all'importo previsto ai sensi del punto 3.2, 2° comma, dell'accordo 30.6.2007 (erogazione una tantum sulla previdenza complementare), la somma delle contribuzioni complessive a carico dell'Azienda viene definita, anche per coloro che accedono al Fondo in base alle nuove disposizioni di legge (legge n°247/2007), avendo a riferimento al periodo di permanenza nel Fondo secondo le disposizioni applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo 30.6.2007 (ossia, della legge n°243/2004 c.d. "Maroni").

In relazione alle specifiche conseguenze rinvenienti dall'applicazione del dettato normativo della legge n°247/2007 si prevede, inoltre, che:

### **a. assegni straordinari finalizzati alla pensioni di vecchiaia**

Nei confronti del Personale che, in considerazione dell'applicazione della nuova disciplina legale, non sia nelle condizioni di poter accedere al Fondo di solidarietà in ragione del superamento del periodo massimo di permanenza nel Fondo stesso (pari a 60 mesi), verrà presentata, se condivisa dall'interessato, domanda per l'ammissione alla c.d. "*salvaguardia del diritto alla pensione*" di cui alla legge n°243/2004 (disponibile per 10.000 lavoratori).

Qualora tale domanda volontaria non dovesse trovare positivo riscontro entro il 20.3.2008 ovvero non sia stata condivisa dall'interessato, le Parti convengono di:

- consentire la prosecuzione del servizio delle risorse interessate sino al 30.6.2008;
- prevedere l'accesso al Fondo di solidarietà di tali risorse al 1° luglio 2008;
- adeguare coerentemente la modulistica a tal fine già predisposta.

### **b. assegni straordinari finalizzati alla pensioni di anzianità**

Qualora l'entità della prestazione pensionistica calcolata con le nuove norme dovesse risultare inferiore rispetto a quella che l'interessato avrebbe altrimenti percepito sulla base delle precedenti disposizioni legali (ossia, la legge n°243/2004), le Aziende si rendono disponibili ad accogliere le eventuali istanze di revoca delle dimissioni rassegnate unitamente alla domanda di adesione al

Fondo di solidarietà in presenza di idonee ragioni di natura personale o familiare a sostegno della istanza stessa.

Le Aziende, inoltre, nei confronti del Personale che, in relazione alle previsioni di cui al citato accordo 30.6.2007, si sia visto posticipare dalle Aziende stesse la data di accesso al Fondo di solidarietà dal 30.11.2007 al 1.4.2008, riconoscono la facoltà di revocare le dimissioni rassegnate se da tale differimento siano scaturite differenze negative nell'entità della prestazione pensionistica risultante dall'applicazione delle precedenti disposizioni legali.

### **3. Disciplina per i lavoratori ammessi al Fondo di solidarietà con decorrenza 30.11.2007.**

Le domande del Personale che, in forza delle previsioni dell'accordo 30.6.2007 è acceduto al Fondo di solidarietà alla data del 30.11.2007, possono essere modificate o integrate al fine di ottenere in anticipo la prestazione pensionistica, rispetto alla scadenza stabilita così come previsto dalle nuove previsioni legali (legge n°247/2007).

A partire dal 25.3.2008, le Aziende forniranno un prospetto riepilogativo, il più chiaro possibile, con la stima di massima degli effetti conseguenti alla applicazione delle nuove previsioni di legge al fine di valutare, unitamente al Personale interessato, le eventuali reciproche opportunità rinvenienti dall'adeguamento alle nuove previsioni di legge e, sul presupposto, che da tale variazioni non derivino riduzioni delle prestazioni pensionistiche per gli interessati.

### **4. Fase di verifica e accesso al Fondo di solidarietà alla data del 30.6.2008**

Le Parti, si incontreranno entro il 15.3.2008 per valutare gli effetti conseguenti all'applicazione del presente accordo.

In tale sede, le Parti valuteranno, in particolare le eventuali richieste di revoca delle dimissioni di cui al precedente punto 2, let. b), primo capoverso, che non siano state accolte.

Le Parti, inoltre, in relazione alle previsioni di cui ai “*Chiarimenti a verbale*” dell'accordo 30.6.2007, condividono di destinare le disponibilità economiche derivanti dall'applicazione della nuova disciplina legale e del presente accordo, all'accoglimento di ulteriori domande di accesso al Fondo di solidarietà secondo i criteri, le agevolazioni e le tempistiche fissate con l'accordo del 30.6.2007 (ossia, al 1° aprile 2008).

A tal fine, le richieste di accesso al Fondo di solidarietà, nei limiti quantitativi come sopra definiti, saranno accolte rispettando esclusivamente i criteri di seguito indicati.

- alle risorse che abbiano gravi difficoltà personali e/o familiari;
- al Personale assente da lungo tempo dal ciclo produttivo.

In caso di parità di requisito, il criterio adottato per l'eventuale scelta sarà quello della minore permanenza nel Fondo di solidarietà.

A tal fine, verranno valutate le domande di accesso al Fondo di solidarietà pervenute presso le competenti strutture del Personale delle Aziende interessate entro il 30 aprile 2008 e saranno accolte secondo la data di uscita del 30.6.2008.

*Chiarimento a verbale*

*L'incentivo di cui al punto 3.2, 2° capoverso, dell'accordo 30.6.2007 (Previdenza complementare) per coloro che accedono al Fondo di solidarietà alla data del 30.6.2008 viene definito secondo le disposizioni della legge n°247/2007*

**Banco Popolare Soc. coop.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Verona - SGSP S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Lodi S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Novara S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Credito Bergamasco S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Società Gestione Servizi - BP S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Efibanca S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Caripe S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Crema S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Cremona S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Popolare di Mantova S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Banca Aletti & C. S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Aletti Gestielle SGR S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Bipielle Real Estate S.p.A**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Ducato S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**

**Società di Gestione del Credito S.p.A.**

**Organismi Sindacali Aziendali**